

Come distinguere la “conflittualità” dai maltrattamenti in famiglia... alcune utili precisazioni dalla Corte di cassazione

*Dott. Stefano Bissaro**

La sentenza 15 settembre 2023, n. 37978, pronunciata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione, è **meritevole di grande attenzione** per l'importanza delle considerazioni che la Suprema Corte in essa propone, le quali trascendono il perimetro del caso specifico oggetto di accertamento e consentono di ribadire alcuni punti fermi sull'interpretazione giudiziale delle condotte di violenza motivate dal genere.

In primo grado, il **Tribunale di Napoli aveva condannato l'imputato per il reato di maltrattamenti**, fisici e morali, ai sensi dell'art. 572 c.p., nei confronti della propria convivente, sulla base delle dichiarazioni che quest'ultima, costituitasi parte civile, aveva rilasciato in dibattimento e con le quali la stessa aveva confermato il contenuto delle numerose denunce sporte negli anni a seguito delle violenze subite da parte del compagno, cominciate durante la gravidanza del loro figlio.

Sulla base della dichiarazioni della donna, riscontrate da diverse testimonianze, l'uomo aveva nel tempo assunto comportamenti fortemente aggressivi, minacciandola e picchiandola con schiaffi e pungi, lanciandole contro oggetti e danneggiando i mobili presenti in casa, accusandola di averlo tradito, imponendole di avere rapporti sessuali, fino a costringerla ad allontanarsi da casa con il figlio.

Chiamata a vagliare lo stesso compendio probatorio, la **Corte di appello di Napoli ha poi assolto l'imputato**, con revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado e perdita di efficacia della misura cautelare. Pur sostenendo “la certa credibilità della persona offesa circa le violenze, fisiche e psicologiche, patite dal convivente, tali da averla portata all'allontanamento dall'abitazione comune, insieme al figlio piccolo”, la Corte di appello ha

* *Ricercatore di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano (stefano.bissaro@unimi.it).*

ritenuto che **non vi fosse prova della “sistematica sopraffazione” dell’imputato, ma soltanto “un altalenante rapporto connotato dalla morbosa gelosia della persona offesa”**.

Dal punto di vista strettamente processuale, la sentenza della Cassazione che qui si segnala ricorda che al giudice di appello, che intenda ribaltare la condanna di primo grado, in forza del medesimo compendio probatorio, è richiesto di offrire “una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva” (cfr. Cass., SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 14800).

Principi che, per la Suprema Corte, sono stati completamente disattesi dal giudice di secondo grado che ha invece proposto una **motivazione logicamente contraddittoria, caratterizzata da gravi omissioni nella valutazione delle prove e, in particolare, del contenuto della testimonianza della persona offesa**.

Da una parte, la sentenza d’appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni della vittima e quindi provati i singoli episodi ingiuriosi, umilianti, violenti e minacciosi posti in essere dall’imputato in suo danno; dall’altra parte, però, **tali elementi non sono stati collocati in un contesto temporale e relazionale più ampio e non si è tenuto conto del fatto che essi sono avvenuti prima ai danni di una donna in gravidanza e poi alla presenza di un bimbo piccolo** (ciò che, peraltro, giustificherebbe la contestazione di due specifiche circostanze aggravanti); ancora, la sentenza non ha considerato la sostanziale ammissione dei fatti da parte dell’imputato e ha, quasi sorprendentemente, concluso – in modo comunque apodittico e sbrigativo – per la mancanza di una “sistematica sopraffazione” necessaria per l’integrazione del delitto di maltrattamenti.

Secondo la Cassazione, inoltre, anche la messaggistica *WhatsApp* tra la persona offesa e l’imputato – che in primo grado era stata ritenuta espressiva della gravità delle violenze agite contro la donna – è stata **“genericamente valutata dalla Corte di appello, attraverso una formulazione assertiva e priva di qualsiasi supporto fattuale, come rappresentativa soltanto di un’altalenante rapporto tra le parti”, di cui era responsabile la persona offesa per la sua ‘rilevante gelosia’**”.

In questa prospettiva, il vizio della motivazione della sentenza d’appello, oltre ad essere evidente, è anche **in contrasto con la disciplina nazionale e sovranazionale in materia di violenza domestica e la consolidata giurisprudenza, di legittimità e della Corte EDU, su questa sviluppatasi**: essa, infatti, ha ritenuto che i “reiterati insulti, le botte, le

aggressioni, i danneggiamenti e le minacce subite della vittime da parte del convivente, prive di ‘sistematica sopraffazione’, esprimessero una mera abitudine ‘dei litigi nell’ambito della coppia’”.

L’attenzione mostrata su questo profilo dalla Cassazione è massima: il delitto di maltrattamenti “diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di appello di Napoli [...] **non ha come elemento costitutivo la ‘sistematica sopraffazione’ e, comunque, non permette alcuna confusione [...] con le ‘liti familiari’**”.

Questo rilievo consente poi alla Cassazione di ribadire alcuni punti fermi nell’interpretazione giudiziale dei fatti di violenza domestica che, pur non definiti a livello testuale dal Codice penale, sono tradizionalmente ricondotti nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 572 c.p., contestata all’imputato nel caso di specie.

In primo luogo, l’oggettività giuridica del reato coincide, secondo una interpretazione costituzionalmente (artt. 2, 3 e 32 Cost.) e convenzionalmente (soprattutto art. 3 Convenzione di Istanbul) orientata, **con l’integrità fisica e morale, la dignità e l’autodeterminazione della persona.**

In secondo luogo, che il reato di cui all’art. 572 c.p. si ritiene integrato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto, più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima. Da questo punto di vista, la lettura limitativa e ridimensionante proposta dal giudice di appello si pone in contrasto con i principi sanciti dalla **Convenzione di Istanbul, in forza dei quali il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce “un diritto umano”**, senza peraltro chiarire con quali cadenze temporali i comportamenti violenti dell’uomo debbano essere realizzati per assumere rilevanza penale. Questa stessa lettura, peraltro, ignora che ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro d’insieme e non parcellizzato, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati, sono volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni, “in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intendo di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla”.

Dietro l’interpretazione proposta dalla sentenza di appello, invero, si cela quella **“normalizzazione” delle condotte di sopraffazione e di abuso** che da più parti, a livello

nazionale e sovranazionale, si stigmatizza e che è in grado di produrre vittimizzazioni di secondo grado, disincentivando, in termini generali, l'accesso alla giustizia.

Ancora una volta, la Cassazione coglie nel segno osservando che **“la confusione tra il delitto di cui all’art. 572 c.p. e le ordinarie ‘liti’ avviene quando non è presa in alcuna considerazione l’asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro”**.

Per agevolare l'attività dell'interprete tenuto a tracciare questo confine, la Cassazione ricorda che la differenza tra la “conflittualità” e i maltrattamenti in famiglia si può cogliere: ad esempio, nel fatto che esista o meno l'ascolto del giudizio e della volontà altrui; che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia.

Icasticamente, la sentenza qui commentata sottolinea che **“la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti sono sempre unidirezionali a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai paura dell'altro”**.

Da ultimo, la Cassazione rileva come la sentenza impugnata – nell'attribuire alla persona offesa la responsabilità delle violenze subite per avere inteso conoscere se il convivente avesse un altro figlio, qualificando erroneamente detta condotta come *gelosia* – abbia determinato una inversione dei piani della responsabilità, praticando una forma di **vittimizzazione secondaria** nei confronti della vittima, in palese contrasto con l'art. 18 della Convenzione di Istanbul.